



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO CHE ISTITUISCE LA FONDAZIONE INTERNAZIONALE TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, ED I PAESI DELL'AMERICA LATINA E DEI CARAIBI, DALL'ALTRA, FATTO A SANTO DOMINGO IL 25 OTTOBRE 2016

Art. 20 (Accordo)

Privilegi e immunità

1. La natura e la personalità giuridica della Fondazione sono definite agli articoli 2 e 4. 2. Lo status, i privilegi e le immunità della Fondazione, del consiglio dei governatori, del presidente, del direttore esecutivo, dei membri del personale e dei rappresentanti dei membri nel territorio della Repubblica federale di Germania ai fini dell'esercizio delle loro funzioni sono disciplinati da un accordo relativo alla sede stipulato fra il governo della Repubblica federale di Germania e la Fondazione. 3. L'accordo relativo alla sede di cui al paragrafo 2 del presente articolo è indipendente dal presente accordo. 4. La Fondazione può concludere con uno o più Stati dell'America latina e dei Caraibi e con gli Stati membri dell'UE altri accordi relativi a tali privilegi e immunità eventualmente necessari per il corretto funzionamento della Fondazione nei rispettivi territori, che dovranno essere approvati dal consiglio dei governatori. 5. Nell'ambito delle sue attività ufficiali, la Fondazione, i suoi attivi, le sue entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta. La Fondazione non è esonerata dalla remunerazione di servizi resi. 6. Il direttore esecutivo e il personale della Fondazione sono esenti dalle imposte nazionali sugli stipendi ed emolumenti versati dalla Fondazione. 7. Per membri del personale della Fondazione si intendono tutti i membri del personale nominati dal direttore esecutivo, ad eccezione di quelli assunti in loco e retribuiti in base a tariffe orarie.

Versione in vigore dal 30 ottobre 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016
Estremi	Legge 13 ottobre 2020, n. 140

Partizione

Accordo

Pubblicazione

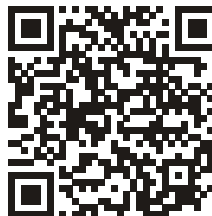
Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-140-2020/accordo-art-20>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it